



CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS NATURALE

Focus a cura dell'area fiscale di Confapi Padova

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile beneficiare (se si possiedono i requisiti qui di seguito citati) di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas naturale impiegati nell'attività economica durante l'anno 2022.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale con il c.d. "Decreto Sostegni-ter", il c.d. "Decreto Energia" e il c.d. "Decreto Crisi Ucraina" sono stati previsti specifici crediti d'imposta connessi alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata dalle imprese "energivore" / "non energivore" nel primo e secondo trimestre 2022" e per il gas naturale consumato dalle imprese "gasivore" e "non gasivore".

Ambito soggettivo

- Art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Sostegni-ter" a favore delle imprese "energivore" per la componente energetica del **primo trimestre 2022**;
- Art. 15.1, DL n. 4/2022, c.d. "Sostegni-ter" a favore delle imprese "gasivore" per l'acquisto di gas naturale del **primo trimestre 2022**
- art. 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" a favore delle imprese "gasivore" per l'acquisto di gas naturale del **secondo trimestre 2022**;
- art. 4, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" a favore delle imprese "energivore" per la componente energetica del **secondo trimestre 2022**;
- art. 3, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" a favore delle imprese non "energivore" per la componente energetica del **secondo trimestre 2022**.
- art. 4, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" a favore delle non "gasivore" per l'acquisto di gas del **secondo trimestre 2022**.

Imprese "energivore": con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno (di cui al Decreto MISE 21.12.2017), i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 (o del primo trimestre 2022 nel caso dell'agevolazione prevista dal "Decreto Energia"), al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.



Imprese “non energivore”: dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Imprese gasivore: hanno un consumo medio di gas naturale (nel periodo di riferimento definito dal Decreto) pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al Decreto.

Inoltre hanno subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all'ultimo trimestre del 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre del 2019.

Ambito oggettivo

Per le imprese energivore/gasivore, il credito d'imposta è pari a:

- **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022 (1.1 - 31.3.2022)**;
- **25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022 (1.4 - 30.6.2022)**;
- **10%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel **primo trimestre del 2022 (1.1 - 31.3.2022)**.
- **25%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022 (1.4 - 30.6.2022)**.

Per le imprese non energivore/non gasivore, il credito d'imposta è pari a:

- **15%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022 (1.4-30.6.2022)**.
- **25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022 (1.4 - 30.6.2022)**.

Utilizzo del credito

- ✓ Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo;
- ✓ l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la



preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità, avendo "natura agevolativa";

- ✓ non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- ✓ può essere ceduto entro il 21 dicembre 2022, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Le nuove misure varate con il decreto Aiuti prevedono in capo al venditore/gestore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, l'onere di inviare (su richiesta del cliente) una comunicazione con l'indicazione dei dati necessari per la determinazione del beneficio spettante e il calcolo di quest'ultimo.

Vi invitiamo a contattare i vostri gestori di riferimento per usufruire di tale servizio.

L'area fiscale di Confapi Padova resta a vostra disposizione per ogni dubbio e porge cordiali saluti.

Confapi Padova

Tel. 049 8072273

info@confapi.padova.it